

# Circolare per lo Studio - Principali scadenze 1-15 giugno 2024

## Focus sulle novità della riforma delle associazioni sportive

a cura di Saverio Cinieri

Nel periodo che va dal 1° al 15 giugno 2024 non ci sono scadenze significative se non quelle consuete di inizio e metà mese.

Tra queste si segnalano le seguenti:

- il versamento, in scadenza il 13 giugno, del PREU relativo alla seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno);
- l'emissione e registrazione, entro il 15 giugno, delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio e risultanti da documenti di accompagnamento;
- l'annotazione cumulativa, sempre entro il 15 giugno, delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro;
- l'annotazione, entro il 15 giugno, dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente.

Su quest'ultimo adempimento, si segnala che, con l'entrata in vigore della riforma dello sport, sono previste importanti novità fiscali per tale settore.

<b>1</b> SABATO	<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<b>Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta</b>  <i>Attività</i> - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.  <i>Soggetti obbligati</i> - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire da questo mese, se nei precedenti 2 periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.  <i>Modalità</i> - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso mese, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.
	<b>SCRITTURE CONTABILI</b>	<b>Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta</b>  <i>Attività</i> - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente

	<p>con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.</p> <p><b>Modalità</b> - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.</p> <p>Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
--	---

**13** GIOVEDÌ**TASSE E  
IMPOSTE  
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

**Attività** - Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.

Il versamento riguarda la seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio).

**Soggetti obbligati** - Gli esercenti attività di intrattenimento (cessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

**Modalità** - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5157-prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".

**15** SABATO**COMUNICAZIONE****Comunicazione contanti superiori 10.000 euro**

**Attività** - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

**Soggetti obbligati** - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

**Modalità** - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

**IVA****Fatturazione differita**

**Attività** - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di maggio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

**Soggetti obbligati** - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

	<p><b>Modalità</b> - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
<p><b>IVA</b></p>	<p><b>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente o prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p><b>Modalità</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>• l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</li> </ul> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono;</li> <li>• l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.</li> </ul>
<p><b>SCRITTURE CONTABILI</b></p>	<p><b>Associazioni sportive dilettantistiche - Registros contabili</b></p> <p><b>Attività</b> - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese precedente.</p> <p><b>Soggetti obbligati</b> - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p><b>Modalità</b> - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p><b>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</b></p>

**SCADENZE AGGIORNATE AL 27 MAGGIO 2024**

**Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze Online**

# L'Approfondimento

## Associazioni sportive – Le novità della riforma

*Con il D.Lgs. n. 36/2021, è entrata in vigore una importante riforma dello sport. A seguito di ciò, è considerata associazione o società sportiva dilettantistica il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Restano comunque in vigore alcune agevolazioni già previste in passato tra cui il regime agevolato previsto dall'art. 2 della Legge n. 398/1991.*

### Riforma dello sport

Con l'entrata in vigore della riforma dello sport contenuta nel D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, sono cambiate non solo regole civilistiche e amministrative degli enti associativi che operano nel settore dello sport dilettantistico, ma anche quelle fiscali.

In particolare, il D.Lgs. n. 36/2021 definisce l'**associazione o società sportiva dilettantistica** come il **soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva**, anche paralimpico, e comunque iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, **che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.**

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- d) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche.

Inoltre, con effetto dal 1° luglio 2023, è previsto che **sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI**, alle società e associazioni sportive dilettantistiche non si applica la **ritenuta del 4% a titolo di acconto**.

Gli **atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche**, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'**imposta di registro in misura fissa**.

**Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche**, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva **costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità**, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

## Regime agevolato

Come accennato, resta in vigore il regime agevolato previsto dall'art. 2 della Legge n. 398/1991.

Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle Federazioni sportive nazionali o agli Enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che **nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 400.000** possono optare per un regime agevolativo relativamente all'IVA e alle imposte sui redditi.

In particolare, il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il **coefficiente di redditività nella misura del 3%**, tenendo comunque conto di alcune **differenze a seconda che si tratti di associazione sportiva o società sportiva dilettantistica**.

A tale proposito, occorre distinguere tra:

- associazioni sportive dilettantistiche: ai fini del calcolo del reddito complessivo, occorre distintamente determinare le varie categorie reddituali e conseguentemente, al reddito d'impresa – calcolato applicando il coefficiente di redditività del 3% ai proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali ed aggiungendo a tale importo forfettizzato le plusvalenze patrimoniali – vanno sommati i redditi fondiari, di capitale e diversi;
- società sportive dilettantistiche: applicano il coefficiente di redditività del 3% su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono a formare il reddito complessivo, escluse le plusvalenze patrimoniali. Al reddito così determinato si aggiunge l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

## Opzione

Riguardo all'opzione per l'applicazione del regime agevolativo, si applicano le seguenti regole:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono **aver conseguito nell'anno solare precedente proventi non superiori a 400.000 euro**;
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio 1° luglio - 30 giugno) devono aver conseguito proventi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente (1° luglio - 30 giugno);
- i **soggetti di nuova costituzione**, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo d'imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 400.000 euro.

Nel caso di superamento del limite di proventi commerciali di 400.000 euro nel corso dell'ultimo mese del periodo d'imposta, il regime agevolativo si applica per tutto il periodo d'imposta in cui è avvenuto il superamento del suddetto limite.



## Ricorda

La mancata annotazione entro il giorno 15 del mese successivo, dell'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Modello di cui al D.M. 11 febbraio 1997 non fa decadere il regime agevolato, sempre che l'associazione sia in grado di dimostrare con i documenti contabili la sussistenza dei requisiti di legge (circ. 24 aprile 2013, n. 9/E).

Inoltre, non si decade dall'agevolazione se, pur non tenendo il registro di cui al D.M. 11 febbraio 1997, in sede di accertamento, l'ente è in grado di fornire tutti i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'IVA (circ. 1° agosto 2018, n. 18/E).

## Modello EAS

Riguardo ai corrispettivi, alle quote e ai contributi versati alle associazioni sportive, essi non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante l'apposito Mod. EAS.